

**Protocollo d'Intesa
per un "Centro Polifunzionale della Giustizia Riparativa
Mediazione dei conflitti, Mediazione penale e sociale"**

Tra

**Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile di Bologna
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
e
Tribunale per i Minorenni di Bologna
e
Centro Italiano per la Mediazione dei Conflitti e Mediazione Penale
per l'Emilia Romagna (CIMFM)**

Premessa

La Mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In questo ultimo campo il conflitto deriva dall'avvenuta commissione di un reato.

La Mediazione è consensuale, gratuita e confidenziale, si svolge fuori dal processo, alla presenza di personale esperto.

Alla vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi parte civile (art. 10 del D.P.R. 448/88), la Mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore autore di reato, la Mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione; la riservatezza dell'incontro e la separazione del procedimento penale favoriscono l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il Mediatore ha un ruolo non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale, che all'inizio dell'incontro di Mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle Parti.

L'esito del percorso di Mediazione penale, in base a parametri oggettivi, viene giudicato come positivo/negativo/incerto/non effettuato, e viene comunicato al Giudice dal Mediatore, senza riferire motivazioni specifiche, data la riservatezza dell'incontro.

Per esito positivo s'intende una ricomposizione o una significativa riduzione del conflitto; in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi a favore della vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato, con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

In caso di reati procedibili a querela, la mediazione tende alla conciliazione delle parti, che può tradursi, in sede processuale, nella remissione di querela e conseguente accettazione.

Il percorso di mediazione non deve recare pregiudizio alle parti, ed è liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 133 comma 2 n. 3 c.p., laddove si prevede che la capacità a delinquere del colpevole possa essere desunta dalla condotta susseguente al reato.

Visti

- la Legge Regionale n. 3 del 2008 in materia di "Disposizione per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna", ed in particolare l'art.4 comma 5, che nel prestare attenzione alle problematiche relative alle vittime di reato "sostiene anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di Mediazione penale";
- la Circolare GDAP 100039 del 10.3.2015, recante per oggetto "Osservatorio permanente sulla Giustizia Riparativa", nella quale si richiama l'opportunità di promuovere l'innesto delle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna con modalità coerenti con i principi fondanti della giustizia riparativa;
- le Linee di azione e indirizzo degli "Stati Generali sull'esecuzione penale" istituiti con DM 8 Maggio 2015 e DM 9 Giugno 2015;
- gli Stati Generali dell'Esecuzione penale: Tavolo Tematico n.13-Giustizia Riparativa. Mediazione e tutela delle vittime di reato e Tavolo n. 5;
- gli Stati Generali dell'esecuzione penale: documento finale Parte Sesta - La Giustizia Riparativa.

Considerato che

- la Risoluzione (27) della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime quali la Mediazione e gli Istituti di Giustizia Riparativa;
- la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di Giustizia Riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, delle comunità e di tutte le altre parti;
- la Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite detta i principi base sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa in materia penale;
- la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R (99) n.19 contiene le linee guida sulla Mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale;
- la Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;
- la Direttiva 212/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, e disciplina le garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di Giustizia Riparativa;
- il Decreto legislativo del 15 Dicembre 2015 n. 2012, che attua la direttiva 2012/29 UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Costituzione del "Centro Polifunzionale della Giustizia Riparativa. Mediazione dei conflitti, Mediazione penale e sociale"

Con il presente Protocollo d'intesa le Istituzioni che sottoscrivono e il Centro CIMFM istituito dal 2001 convengono sulla rilevanza sociale della Mediazione come paradigma della Giustizia Riparativa, quale modalità di intervento nella gestione dei conflitti e si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a sostenere tutti gli interventi utili a favorire la promozione e la realizzazione di attività idonee a garantire l'accesso a percorsi di mediazione flessibile e funzionali alle esigenze delle Parti coinvolte.

Articolo 2

Istituzioni coinvolte. Soggetti firmatari

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna a:

- sostenere gli interventi della Mediazione penale;
- inviare al "Centro Polifunzionale della Giustizia Riparativa. Mediazione dei conflitti. Mediazione penale e sociale", i casi per i quali, a seguito degli accertamenti della personalità del minore richiesti ex art. 9 DPR 448/88, e in relazione alla particolare natura del reato, ritenga necessario l'espletamento del relativo percorso.

2. Il Tribunale per i Minorenni si impegna ad individuare, nell'iter processuale, specifici percorsi per i soggetti che possono essere coinvolti in attività di mediazione.

3. Il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) tenendo conto di eventuali indicazioni del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si impegna a reperire, attraverso il coinvolgimento della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna, una adeguata sede ove svolgere le attività di Mediazione Penale, esterna ai locali degli Uffici Giudiziari Minorili ed a quelli dell'Amministrazione della Giustizia e facilmente accessibile all'utenza.

Il CGM, in collaborazione con gli altri firmatari si impegna:

- a sostenere il monitoraggio delle attività realizzate, attraverso momenti periodici di confronto e di riflessione sulle ricadute degli interventi effettuati a fini di studio e ricerca;
- a realizzare, anche attraverso il coinvolgimento delle Scuole, delle Associazioni di Volontariato e di altre Istituzioni, Convegni, Incontri, Seminari volti a sensibilizzare i cittadini sulla cultura della Giustizia Riparativa.

4. Le Parti Firmatarie si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la stipula di eventuali ulteriori protocolli ed accordi volti ad implementare e sostenere, anche logisticamente e finanziariamente, il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione dei conflitti

5. Il Centro Italiano per la Mediazione dei Conflitti e Mediazione Penale per l' Emilia-Romagna (CIMFM) si impegna a:

- esaminare le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e verificare la fattibilità di Mediazione;
- proporre gli incontri, attraverso colloqui individuali con le Parti interessate;
- condurre gli incontri principalmente tra le Parti, ma anche coinvolgendo ove possibile e opportuno referenti esterni nella parte informativa del colloquio;
- rispondere in tempi rapidi all'Autorità Giudiziaria proponente sulla fattibilità della Mediazione;
- riferire di volta in volta all'Autorità Giudiziaria, attraverso l' USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia), l'esito degli interventi della Mediazione, indicando altresì i casi in cui la Mediazione si è conclusa con un impegno del minore a svolgere le attività di riparazione diretta o indiretta;
- collaborare con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia e con i Servizi territoriali degli Enti locali, in particolar modo nella prima fase dell'acquisizione del consenso, secondo le funzioni specifiche della Mediazione;
- gestire la riparazione concordata tra le parti anche in raccordo con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia, che si impegnano a restituire all'Autorità Giudiziaria inviante l'esito dell'attività di riparazione;
- documentare il lavoro svolto attraverso la compilazione e l' invio al CGM di schede di monitoraggio utili alla rilevazione statistica e all'analisi qualitativa dei risultati conseguiti;
- osservare scrupolosamente il segreto professionale, come previsto dalle norme di leggi vigenti;
- astenersi dal porre domande sul fatto-reato
- prevedere anche la possibilità di effettuare una mediazione a-specifica nel caso la vittima non sia disponibile o reperibile.

Articolo 3 Sede del Centro

La sede deve essere collocata in una struttura rappresentativa della Comunità locale, scelta in modo da non avere connotazioni istituzionali che possano inficiare la "terzietà" e perciò esterna al Tribunale, ai Servizi minorili della Giustizia e ai Servizi Sociali e Sanitari locali.

Deve altresì essere collocata in luogo facilmente accessibile.

I locali dovranno garantire un ambiente accogliente e riservato, dotato delle strumentazioni necessarie all'espletamento delle relative funzioni, nonché di un locale adibito a Segreteria.

La sede, a valenza regionale, è collocata a Bologna, capoluogo di Regione.

Il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione dei Conflitti garantirà l'apertura almeno quattro giorni alla settimana.

Articolo 4 Composizione e funzionamento del Centro

Il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione dei Conflitti è costituito da un gruppo multi disciplinare con professionalità diverse che compongano una equipe che, nella sua interezza, si fa carico di ciascun caso inviato.

L'equipe adotta un regolamento per il proprio funzionamento, che contempli anche:

- i presupposti e le condizioni di fattibilità del processo di mediazione;
- le modalità relazionali con i soggetti esterni.

Articolo 5

Titoli e requisiti per l'accesso alla formazione per diventare Mediatori del Centro

L'ufficio della Giustizia Riparativa è composto da Mediatori con i seguenti requisiti:

- titoli: Diploma di Laurea nelle seguenti discipline: Psicologia, Pedagogia, Servizio Sociale, Sociologia, Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione, Criminologia;
- Iscrizione agli ordini professionali, ove previsti dalla legge;
- requisiti: esperienze curriculari nell'ambito minorile con particolare riferimento al fenomeno della devianza, e attitudini personali adeguate al ruolo da ricoprire.

Articolo 6

Fasi del processo di mediazione

- **Invio:** l'invio al CIMFM, contenente la proposta di Mediazione, è effettuato tramite l'USSM dalla Procura e dal Tribunale per i Minorenni, corredato della necessaria documentazione relativa al caso;
- **Valutazione della fattibilità:** l'equipe verifica la fattibilità della Mediazione e la comunica all'inviante, tramite l'USSM. Le Parti vengono ascoltate separatamente con l'obiettivo di definire le possibilità e le condizioni di sviluppo dell'incontro di Mediazione;
- **Condizione essenziale per la mediazione:** consenso informato delle Parti;
- **Mediazione:** dopo l'incontro individuale con le Parti, avviene l'incontro di Mediazione diretta. In questa fase vengono precisate le regole dell'incontro e il ruolo del mediatore (anche se già precisate nell'incontro di pre-mediazione). Il Mediatore (equipe di tre mediatori) attiva una comunicazione attorno al conflitto, che si configura come riconoscimento reciproco delle Parti e del loro vissuto e come ascolto e assunzione dei diversi punti di vista. Il Mediatore mira a ristabilire una comunicazione, assumendo un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza e intervento non direttivo. I membri dell'equipe di Mediazione non devono avere relazioni di tipo familiare, sociale o lavorativo con una delle Parti né essere coinvolti professionalmente nel processo penale del minore o civile eventualmente connesso. L'esito del processo di Mediazione è un accordo volontario tra le Parti, contenente impegni ragionevoli e proporzionati. L'accordo può comprendere anche la riparazione simbolica o materiale.
- **Comunicazione:** L'esito della mediazione deve essere comunicato alla Magistratura tramite il Servizio Sociale Minorenni che sta seguendo il caso. Non dovranno mai essere comunicati i fatti o i comportamenti emersi durante la Mediazione, ma solo l'esito. In caso di esito positivo potrà essere comunicato l'eventuale Accordo di Riparazione, concordato con le Parti.
- **Interventi di tipo riparatorio e/o conciliativo:** l'organizzazione e la verifica di eventuali interventi di tipo riparatorio e/o conciliativo verranno espletati in collaborazione con le Istituzioni preposte ed i Servizi pubblici e privati territoriali.

- **Trattamento dei dati:** Sulla base del Protocollo d'intesa siglato con l'Autorità giudiziaria, i Mediatori sono di volta in volta resi edotti delle informazioni indispensabili per prendere contatto con le Parti. Essi adottano tutte le cautele per evitare la divulgazione a terzi delle notizie di cui sono venuti a conoscenza nell'attività di Mediazione.
- **La banca dati** con le informazioni riguardanti le Mediazioni svolte dall'Ufficio di Mediazione è custodita, con appropriate modalità, presso il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione .

Articolo 7 Monitoraggio delle attività

Il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione provvede ad inviare ai soggetti firmatari dell'accordo una relazione annuale sulle attività svolte.

Articolo 8 Facoltà e oneri degli uffici giudiziari

Dal protocollo non deriva alcun onere economico per gli uffici giudiziari, ed è esclusa ogni possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia.

E' fatta salva la facoltà degli Uffici Giudiziari di recedere dall'accordo qualora:

- il Ministero della Giustizia individui nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto del protocollo
- si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base dell'accordo
- il Ministero evidenzi agli Uffici Giudiziari profili di non compatibilità con i servizi della giustizia.

Il presente protocollo ha una durata triennale e non può essere rinnovato tacitamente


Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna

dott. Giuseppe Spadaro




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

d.ssa Silvia Marzocchi




Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità

dott. Antonio Pappalardo



Il Presidente del Centro Italiano per la Mediazione dei Conflitti e Mediazione Penale

d.ssa Maria Rosa Mondini



Bologna, 30 Ottobre 2018